

Allegato parte integrante
ALLEGATO A)

***Servizio per il controllo funzionale e la regolazione (taratura) delle macchine per
la distribuzione dei prodotti fitosanitari in provincia di Trento.***

Procedure e metodologie.

Art. 1

Metodologia di riferimento per il controllo funzionale

Per il controllo funzionale e la regolazione delle attrezzature la metodologia di riferimento è la seguente:

- Direttiva 2009/128/CE art. 8 e allegato II e relative disposizioni nazionali di recepimento
- Documenti predisposti dal gruppo di lavoro ENAMA –Ente nazionale per la Meccanizzazione Agricola- nell’ambito del “Programma per il riconoscimento delle attività di controllo delle macchine per la protezione delle colture in uso presso le aziende agricole” realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

I documenti ENAMA sono reperibili sul sito www.enama.it/it/irroratrici.php

Art. 2

Requisiti per ottenere l’autorizzazione

I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritti al registro delle imprese presso la CCIAA di Trento;
- avere la disponibilità di attrezzature fisse o mobili per la realizzazione delle verifiche. Le attrezzature devono rispettare gli standard definiti dalla metodologia di riferimento (Documenti ENAMA n. 3, n. 4, n. 5, n. 8b e 15) ed essere a norma per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni legislative in materia di sicurezza degli operatori sui luoghi di lavoro;
- avere almeno un tecnico abilitato, secondo quanto previsto al successivo articolo 7, per le tipologie di irroratrici per le quali viene richiesta l’autorizzazione: il tecnico deve essere obbligatoriamente presente al momento della verifica;
- essere a conoscenza dei protocolli ENAMA per il controllo funzionale e la regolazione delle tipologie di irroratrici per le quali viene richiesta l’autorizzazione (Documenti ENAMA n. 6, n. 7, n. 8a, n. 10, n. 11 e n.8c);
- essere in grado di effettuare semplici interventi meccanici e sostituzioni di componenti di uso standard;
- disporre di supporti informatici per la compilazione delle check-list di controllo, per la stampa degli attestati e delle schede relative alla regolazione della macchina, per l’archiviazione dei dati e la loro trasmissione alla struttura competente.

Art. 3

Modalità di presentazione della domanda e istruttoria

I centri prova che intendono effettuare il servizio di controllo funzionale e la regolazione delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci devono presentare

apposita domanda di autorizzazione alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura, di seguito denominata struttura competente, avvalendosi del modulo appositamente predisposto dalla struttura medesima e reperibile sul sito www.modulistica.provincia.tn.it.

Il riconoscimento può essere richiesto per una o più delle seguenti tipologie di irroratrici:

- colture erbacee;
- colture arboree;
- irroratrici speciali

La struttura competente provvede ad istruire le domande e rilasciare l'autorizzazione entro 90 giorni dal ricevimento.

Per la verifica della conformità delle attrezzature e dei supporti informatici utilizzati dal centro prova agli standard previsti dalle procedure ENAMA (Documenti n. 3, n. 4, n. 5 n. 8b e n. 15) dell'idoneità del personale impiegato, la struttura competente si avvale della collaborazione della FEM.

Eventuali modifiche dell'attrezzatura utilizzata dal centro prova o cambio del personale preposto ai controlli funzionali devono essere preventivamente comunicate alla struttura competente, avvalendosi del modulo appositamente predisposto dalla struttura medesima e reperibile sul sito www.modulistica.provincia.tn.it, che provvede ad ulteriori accertamenti e laddove le modifiche siano rilevanti rilascia nuova autorizzazione.

La struttura competente trasmette le informazioni sui riconoscimenti effettuati all'ENAMA o altro Ente o Istituto individuato dal Ministero competente ai fini dell'aggiornamento dell'elenco nazionale dei centri prova e dei tecnici abilitati.

Art. 4

Mutuo riconoscimento dei centri prova autorizzati da altre Regioni

I centri prova autorizzati da altre Regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano nel rispetto delle medesime disposizioni ENAMA possono effettuare la loro attività anche a favore degli operatori agricoli della Provincia di Trento.

In questo caso il centro prova deve presentare alla struttura competente, almeno 30 giorni prima dell'inizio attività, una domanda ad operare, avvalendosi del modulo appositamente predisposto dalla struttura medesima e reperibile sul sito www.modulistica.provincia.tn.it, dove dichiara:

- la Regione o Provincia autonoma che ha rilasciato l'autorizzazione;
- gli estremi dell'autorizzazione;
- il tipo di attrezzature per il quale ha ottenuto l'autorizzazione ad operare;
- i nominativi dei tecnici abilitati che operano presso il centro prova;
- il luogo presso il quale svolgerà i controlli ed i periodi indicativi.

Sulla base degli elementi dichiarati la struttura competente rilascia un'autorizzazione temporanea per il solo periodo richiesto.

La struttura competente, avvalendosi della collaborazione della FEM, può svolgere dei controlli per la verifica dell'operatività di questi centri.

Nel caso di verifica del mancato rispetto delle disposizioni ENAMA può essere revocata l'autorizzazione temporanea ed informata la Regione o Provincia autonoma presso la quale è stata ottenuta l'autorizzazione.

Per la regolazione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari i suddetti centri prova richiedono indicazioni al Centro Trasferimento Tecnologico della FEM.

Anche questi centri prova rilasceranno gli attestati ed effettueranno le relative comunicazioni alla struttura competente rispettando le procedure indicate al successivo art. 8.

Art. 5 ***Verifica periodica dei centri prova***

La struttura competente, tramite la FEM effettua i controlli periodici sui centri prova autorizzati finalizzati alla verifica del rispetto dei requisiti richiesti (Documenti ENAMA n. 1 e n. 13) ed in particolare:

- metodologia di riferimento;
- efficienza delle attrezzature per il controllo funzionale e la regolazione;
- limiti di tolleranza stabiliti;
- abilitazione del personale addetto ai controlli;
- rilascio degli attestati di funzionalità avvalendosi esclusivamente dei moduli approvati dalla Provincia autonoma di Trento;
- archiviazione dei dati e della documentazione relativa alle verifiche eseguite;
- rispetto dei tempi di trasmissione dei dati archiviati agli Enti indicati.

Il controllo deve essere effettuato:

- ogni 24 mesi a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione nei centri che effettuano meno di 200 controlli/anno;
- ogni 12 mesi a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione nei centri che effettuano 200 o più controlli/anno.

Art. 6 ***Diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione***

La struttura competente procede alla diffida qualora in occasione dei controlli periodici rilevi una o più delle seguenti inadempienze:

- rifiuto o discriminazione nell'erogazione del servizio non motivato da precise ragioni tecniche od operative;
- mancato rispetto delle metodologie di riferimento nell'effettuazione dei controlli funzionali e della regolazione (n. 6, n. 7, n. 8°, n. 10, n. 11, n. 8c e n. 15);
- utilizzo di attrezzature per i controlli non rispondenti ai parametri previsti dalle Disposizioni ENAMA (Documenti n. 3, n. 4 e n. 8b);
- effettuazione dei controlli da parte di personale non abilitato (Documento ENAMA n. 1)
- non corretta compilazione e archiviazione della documentazione prevista (Documento ENAMA n. 16 e art. 8);
- mancato rispetto dei tempi di trasmissione alla Provincia dei dati relativi ai controlli effettuati (art. 8)

La diffida comporta l'obbligo della risoluzione della anomalia riscontrata entro un periodo di 30 giorni.

Se entro il predetto termine il centro prova non ha adempiuto alle prescrizioni contenute nella diffida, la struttura competente dispone la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo di tre mesi.

Due sospensioni nell'arco temporale di tre anni comportano la revoca dell'autorizzazione. La revoca comporta l'impossibilità per il centro di operare per un periodo di due anni. Trascorso tale periodo il centro interessato a riprendere l'attività dovrà ripresentare domanda di autorizzazione.

Art. 7
Corsi di abilitazione dei tecnici

Gli operatori addetti al controllo funzionale delle macchine irroratrici devono aver seguito un corso di preparazione teorico/pratico con valutazione finale, come previsto dalla metodologia ENAMA (Documento n. 1).

Per l'ammissione al corso di preparazione è richiesto il titolo di studio di scuola dell'obbligo.

I corsi, compresa la valutazione finale, saranno organizzati dalla FEM.

Sono ritenuti validi i corsi e le relative abilitazioni ottenute presso Regioni/Enti diversi purché conformi alla metodologia ENAMA.

L'abilitazione del tecnico non ha scadenza a meno che non venga sospesa o revocata a seguito dei controlli periodici sui centri prova.

Nel caso di tecnici che operano già presso centri prova, ancorché non riconosciuti, la partecipazione al corso pratico e la relativa valutazione finale può essere sostituita con la dimostrazione di aver eseguito negli ultimi due anni almeno 50 controlli funzionali.

Art. 8
Controllo irroratrici e rilascio attestati

Al fine di attestare la rispondenza ai parametri individuati nella metodologia di riferimento (Documenti ENAMA n. 6, n. 7 e n. 8a), gli utenti professionali devono sottoporre le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali presso i centri prova autorizzati. I controlli devono essere effettuati una prima volta entro 26 novembre 2016 e successivamente ogni cinque anni fino al 2020 ed ogni tre anni dopo il 2020.

I parametri rilevati dovranno essere riportati nei rapporti di prova e sugli appositi supporti informatici previsti dalla metodologia ENAMA.

Una volta completato l'inserimento dei dati, se questi rientrano nei limiti previsti dalla metodologia di riferimento sarà possibile rilasciare l'attestato di funzionalità avvalendosi del modello appositamente predisposto dalla struttura competente e reperibile sul sito www.modulistica.provincia.tn.it.

L'attestato di funzionalità è rilasciato al proprietario/conducente dell'azienda che deve conservarlo almeno per 5 anni.

Una copia dell'attestato, unitamente ai rapporti di prova, deve essere archiviata, anche su supporto informatico, dal centro prova e conservata per un periodo di 5 anni.

Contestualmente all'emissione dell'attestato di funzionalità, il centro prova apporrà sulla macchina controllata una targhetta adesiva di identificazione del controllo fornita dalla Provincia autonoma di Trento.

Il controllo funzionale dovrà essere completato con la fornitura all'operatore degli elementi utili per la corretta regolazione dell'irroratrice in funzione delle caratteristiche delle principali colture presenti in azienda (specie da trattare, sesto d'impianto, forma di allevamento, altezza delle piante, ecc.). Su apposita scheda da conservare congiuntamente all'attestato dovranno essere fornite indicazioni relative a:

- velocità di avanzamento del mezzo;
- pressione di esercizio della pompa;
- numero, caratteristiche e direzione degli ugelli da utilizzare;
- quantità indicativa di aria da utilizzare (almeno 1^a o 2^a velocità del ventilatore).

I centri prova autorizzati da altre Regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano che svolgono attività anche sul territorio della Provincia di Trento, conformemente a quanto previsto all'art. 4, dovranno seguire le stesse metodologie di rilascio degli attestati e delle schede per la regolazione delle irroratrici.

In attesa dell'implementazione dell'apposita banca dati nazionale, i centri prova dovranno fornire alla struttura competente l'elenco su supporto informatico degli attestati di funzionalità rilasciati avvalendosi del modello appositamente predisposto dalla struttura competente e reperibile sul sito www.modulistica.provincia.tn.it.

La trasmissione dei dati dovrà avvenire con cadenza trimestrale entro 30 giorni dalla chiusura di ogni trimestre.